

## AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN STATO DI INSOLVENZA

*La Camera dei deputati ha approvato in prima lettura la delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi d'impresa (AC 3671-ter) frutto dello stralcio dell'originario disegno di legge AC 3671, che concerneva la delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. Il testo è stato ampiamente modificato durante l'esame in Commissione. L'oggetto della delega è la riforma organica della disciplina della amministrazione straordinaria, ovvero la procedura introdotta dalla c.d. Legge Prodi finalizzata all'individuazione di un nuovo assetto imprenditoriale per la salvaguardia dei complessi aziendali, della relativa occupazione ed a potenziare gli strumenti di tutela dei creditori, a definire l'amministrazione straordinaria delle imprese in stato d'insolvenza tramite la prosecuzione, la riattivazione o la riconversione dell'attività imprenditoriale.*

*Si tratta di una disciplina rilevante per il tessuto economico del Paese, se si considera che nei quindici anni successivi alla riforma del 1999 l'amministrazione straordinaria ha interessato circa 136 gruppi di imprese, di cui 115 ai sensi appunto del decreto legislativo n. 270 del 1999 (c.d. Prodi bis) e 21 ai sensi del decreto-legge n. 347 del 2003, la cosiddetta legge "Marzano", per un totale circa di 121.000 lavoratori.*

*Come evidenziato dal relatore Gianluca Benamati, «lo sforzo maggiore della riforma è quello di assumere una coerenza sistemica, per unificare una disciplina stratificata su diversi interventi normativi, con l'obiettivo di coniugare le esigenze dei creditori e l'interesse pubblico alla conservazione del patrimonio e alla tutela dell'occupazione di imprese in stato di insolvenza che, per dimensioni, appaiono di particolare rilievo economico e sociale».*

*Il provvedimento delega il Governo ad adottare una procedura unica di amministrazione straordinaria, modificando i presupposti di accesso alla stessa e attribuendo la competenza alle sezioni specializzati in materia di impresa presso i tribunali sede di Corti d'appello. È istituito poi l'albo dei commissari straordinari per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza, stabilendo dei requisiti puntuali per farne parte. Viene, inoltre, rivista la procedura per il c.d. accesso diretto.*

*Il provvedimento passa ora all'esame del Senato della Repubblica.*

*Per ulteriori approfondimenti si rinvia [ai lavori parlamentari](#) del provvedimento “Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza” AC 3671-ter (relatore Gianluca Benamati) e ai relativi [dossier](#) del Servizio studi della Camera dei deputati.*

*È attualmente in discussione al Senato della Repubblica il provvedimento AC 3671 bis A, ad esso connesso, “Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza” – AS 2681 – oggetto del [dossier n. 187 La riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza](#) dell'Ufficio Documentazione e studi del Gruppo*

## **PROCEDURA UNICA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**

Nell'attuazione della delega, il Governo dovrà prevedere **una procedura unica di amministrazione straordinaria, con finalità conservative, finalizzata alla regolazione dell'insolvenza di singole imprese**, ovvero di gruppi di imprese laddove queste si trovino nelle condizioni già indicate dalla disciplina vigente, che rimane dunque in vigore.

## **ACCESSO ALLA PROCEDURA**

In primo luogo **sono modificati i presupposti di accesso alla procedura**. Con riferimento ai profili dimensionali dell'impresa o dei gruppi di imprese, nelle imprese singole il numero minimo di dipendenti è stabilito in 250, come modificato nell'esame in commissione, e in complessivi 800 in caso di contestuale richiesta di ammissione alla procedura di più imprese del gruppo. Inoltre il requisito dimensionale, dunque il concetto di "grande impresa", non è più quantificato sulla base dei soli occupati, ma anche alla media del volume di affari degli ultimi tre esercizi. Durante l'esame in sede referente, è stata anche introdotta, accanto alle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali la salvaguardia della continuità produttiva e dell'occupazione diretta e indiretta.

## **COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE**

Ulteriori profili innovativi attengono **all'attribuzione della competenza sulla procedura di amministrazione straordinaria alle sezioni specializzate in materia d'impresa** presso i tribunali sedi di Corti d'appello, all'esito di un'istruttoria incentrata alla massima celerità nonché la necessità di disciplinare l'operatività di misure protettive analoghe a quelle previste per il concordato preventivo, a decorrere dalla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accertamento dei presupposti per l'ammissione alla procedura.

## **ITER PROCEDURALE**

Il provvedimento interviene inoltre in merito **all'avvio dell'iter procedurale**. In sede referente il testo è stato modificato nel senso di prevedere un termine di dieci giorni dal

deposito della domanda del debitore entro il quale il tribunale, accertati i tre requisiti dell'insolvenza, delle dimensioni dell'impresa e del connesso numero dei suoi occupati, dichiara lo stato di insolvenza e dispone l'apertura della procedura per l'ammissione all'amministrazione straordinaria nominando il giudice delegato.

Con riguardo alla **procedura di ammissione all'amministrazione straordinaria**, il tribunale, entro 45 dall'apertura della procedura, previa acquisizione del parere favorevole del Ministro, che si delinea come obbligatorio e vincolante, ammette l'impresa, con decreto, all'amministrazione straordinaria, ove risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero, sulla base del piano del commissario straordinario, quest'ultimo nominato "con tempestività" dal Ministro dello sviluppo economico (nei casi di eccezionale complessità il Ministro ne può nominare tre). Nel corso dell'esame in sede referente è stata inserita la possibilità che il tribunale, ove lo ritenga utile o necessario, conferisca ad un professionista iscritto nell'istituendo albo dei commissari straordinari l'incarico di attestare, entro i successivi trenta giorni, la sussistenza dei presupposti per il recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, al fine di adottare il decreto di ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria, ovvero in alternativa è stata inserita la possibilità che il tribunale dichiari aperta la procedura di liquidazione giudiziale.

## **ALBO DEI COMMISSARI STRAORDINARI**

Viene poi **istituito e si disciplina l'albo dei commissari straordinari per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza**, per l'iscrizione al quale sono predeterminati i requisiti di indipendenza, professionalità, onorabilità, trasparenza. In particolare, nel corso dell'esame in sede referente, sono stati inseriti una serie di requisiti necessari per la nomina a commissario tra i quali l'assenza di conflitti di interesse, l'aver svolto funzioni di amministrazione o funzioni direttive nell'ambito di imprese di notevoli dimensioni o nell'ambito di procedure concorsuali di natura conservativa e l'aver maturato una specifica esperienza e professionalità nel campo della ristrutturazione delle imprese in crisi. Sono peraltro specificate le modalità con le quali il Ministro dello sviluppo economico deve procedere alla nomina del commissario straordinario (ovvero di tre commissari straordinari nei casi di eccezionale complessità) ai quali sono attribuite l'amministrazione e la rappresentanza dell'impresa insolvente. Al riguardo, è stato specificato – tramite modifiche al testo originario apportate in sede referente – che **lo stesso soggetto non possa essere investito della funzione commissariale con riferimento a più imprese contemporaneamente, salvo che si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo**, ovvero in casi eccezionali e motivati; è stato previsto il divieto per i commissari straordinari, di ricevere incarichi professionali da professionisti incaricati della stessa funzione o di conferirli ai medesimi. Nel corso dell'esame in Aula è stata aggiunta la possibilità che il commissario straordinario possa essere successivamente revocato, per giusta causa, dal Ministro dello sviluppo economico, anche su istanza motivata del comitato di sorveglianza.

## ACCESSO DIRETTO

Si rivisita la **procedura del c.d. di "accesso diretto"**, ovvero la possibilità che specifiche imprese – quelle quotate sui mercati regolamentati, quelle di maggiore dimensione (imprese con almeno 1.000 dipendenti e con un fatturato pari a un multiplo significativo di quello individuato per tutte le altre) e quelle che svolgano servizi pubblici essenziali – possano essere ammesse alla procedura, in via provvisoria, dall'autorità amministrativa (il Ministero dello sviluppo economico), con contestuale nomina del commissario straordinario (c.d. accesso diretto) e successiva conferma da parte del tribunale.

## ULTERIORI MISURE

Ulteriori principi e criteri direttivi riguardano: la previsione di un comitato di sorveglianza (nominato dal Ministro, di cui fanno parte anche i creditori nominati invece dal Tribunale) la cui funzione è quella di vigilanza sull'attuazione del programma e sull'effettività delle prospettive di recupero economico dell'impresa; le modalità con cui il tribunale, su ricorso del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare la sospensione o lo scioglimento dei contratti pendenti; il pagamento di crediti pregressi strategici al di fuori delle regole del riparto; l'esonero dalle azioni revocatorie per i pagamenti effettuati dall'imprenditore; l'assicurazione della flessibilità in funzione delle caratteristiche dell'impresa e dei mercati di riferimento nella definizione dei contenuti del programma di ristrutturazione nonché la durata dei programmi di ristrutturazione e di cessione dei complessi aziendali; la legittimazione del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza a presentare al tribunale istanza di conversione dell'amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale ordinaria, in caso di mancata realizzazione del programma ovvero di comprovata insussistenza o del venire meno delle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico; la disciplina dell'accesso delle imprese in amministrazione straordinaria al concordato, anche sulla base di proposte concorrenti; la previsione che, per quanto non altrimenti disciplinato e in particolare per quanto attiene alla disciplina dei gruppi di impresa (in base alla modifica inserita in sede referente) e all'esecuzione del programma, trovino applicazione i criteri ispiratori della disciplina di cui alla c.d. legge Prodi *bis*, sostituendo il fallimento con la liquidazione giudiziale; la possibilità per lo Stato di garantire i debiti contratti dalle imprese in amministrazione straordinaria, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente ed entro i limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea.